

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 5/06

26 gennaio 2006

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-119/04

Commissione delle Comunità europee / Italia

L'AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO PROPONE DI COMMINARE ALL'ITALIA UN'AMMENDA GIORNALIERA DI EUR 265 500 PER LA MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DEL 2001

A suo parere, l'Italia non ha sufficientemente spiegato le disparità di trattamento, in termini di retribuzione arretrata e diritti pensionistici acquisiti, tra gli ex lettori di lingua straniera e i ricercatori confermati nelle università italiane.

Le condizioni di impiego dei lettori di lingua straniera sono state oggetto di varie pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee. Nel 1989 e nel 1993 la Corte ha dichiarato che la normativa italiana che limitava la durata del contratto di lavoro dei lettori di lingua straniera era incompatibile con il diritto comunitario¹. Nel 1995 l'Italia ha adottato una legge allo scopo di riformare l'insegnamento delle lingue straniere. La figura di «lettore di lingua straniera» è stata soppressa e sostituita da quella di «collaboratore linguistico». Dopo l'entrata in vigore della legge, la Commissione ha ricevuto varie denunce da ex lettori di lingua straniera secondo i quali nella transizione verso il nuovo regime non era stata presa in considerazione la loro anzianità di servizio ai fini della retribuzione e della previdenza sociale. La Commissione ha pertanto avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia.

Il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato che, non avendo assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera di sei università italiane (Basilicata, Milano, Palermo, Pisa, Roma «La Sapienza» e l'Istituto Universitario Orientale di Napoli), riconoscimento invece garantito

¹ Sentenze 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan (Racc. pag. I-1591), e 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Allué e a. (Racc. pag. I-4309).

ai cittadini italiani, l'Italia era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza delle disposizioni del Trattato CE che garantiscono la libera circolazione dei lavoratori.

Ritenendo che l'Italia non si fosse ancora conformata a quella sentenza, la Commissione, il 4 marzo 2004, ha proposto un ricorso chiedendo alla Corte di dichiarare che l'Italia non si era conformata alla sentenza del giugno 2001 e di condannarla al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 309 750 a decorrere dalla sentenza nel presente procedimento e fino alla completa esecuzione della sentenza del giugno 2001.

Nelle conclusioni presentate oggi, l'Avvocato generale Miguel Poiares Maduro suggerisce alla Corte di dichiarare che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del giugno 2001 e di infliggerle una penalità giornaliera di EUR 265 500 a decorrere dalla sentenza nel presente procedimento e fino alla completa esecuzione della sentenza del giugno 2001.

Secondo l'Avvocato generale, anche se l'Italia gode di un margine di discrezionalità nel valutare il valore da attribuire alle diverse attività accademiche e didattiche, ogni disparità di trattamento deve essere oggettivamente giustificata e proporzionata. Dinanzi alla Corte l'Italia ha prodotto elementi probatori per dimostrare che attualmente le università interessate riconoscono agli ex lettori di lingua straniera a tempo pieno diritti quesiti equivalenti a quelli dei ricercatori confermati a tempo definito. L'Avvocato generale, tuttavia, ritiene che l'Italia non abbia sufficientemente spiegato perché le differenze tra gli ex lettori di lingua straniera e i ricercatori confermati debbano determinare l'ampia disparità, in termini di retribuzione arretrata e diritti pensionistici acquisiti, risultante da tale equiparazione tra il lavoro a tempo pieno degli ex lettori di lingua straniera e il lavoro a tempo definito dei ricercatori. L'Avvocato generale conclude, quindi, che l'Italia non si è conformata alla precedente sentenza della Corte.

Per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda che l'Italia deve pagare, l'Avvocato generale Poiares Maduro ricorda che la proposta della Commissione non ha effetto vincolante per la Corte, ma serve come utile punto di riferimento. A questo proposito, l'Avvocato generale concorda con il ragionamento della Commissione per quanto riguarda i coefficienti che devono essere applicati per tener conto della durata dell'infrazione e della capacità finanziaria dell'Italia. Tuttavia, dato il margine di discrezionalità che dev'essere accordato agli Stati membri, già menzionato, l'Avvocato generale suggerisce che il coefficiente relativo alla gravità dell'infrazione sia ridotto da 14 a 12, il che condurrebbe ad un'ammenda giornaliera di EUR 265 500 a carico dell'Italia a partire dal giorno della pronuncia della sentenza del presente procedimento fino alla completa esecuzione della sentenza della Corte del 2001.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: FR, DE, EN, IT, PL

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
[http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C -
119/04](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-119/04)*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*